

**Allegato "B all'atto N. 74663/34867 Repertorio
STATUTO DELLA BANCA CESARE PONTI S.P.A.**

**TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

Articolo 1

La "Banca Cesare Ponti S.p.A." - di seguito chiamata anche "Società" - è una società per azioni costituita con atto del 13 maggio 2010 a rogito Notaio Rosa Voiello di Genova ed è retta dalle norme del presente statuto. La Società fa parte del Gruppo BANCA CARIGE. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Articolo 2

La Società ha sede in Milano.
Con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 19, il Consiglio di Amministrazione può istituire, nonché sopprimere, dipendenze e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

**TITOLO II
OGGETTO E OPERAZIONI SOCIALI**

Articolo 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
A tal fine essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

**TITOLO III
CAPITALE E AZIONI SOCIALI**

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 14.000.000,00 diviso in 14.000.000 azioni ordinarie da euro 1,00 nominali ciascuna.

Ogni aumento di capitale deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria, restando riservato agli azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo le norme e con le deroghe previste dal presente statuto e dalla legge.

Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili.

L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della società sono soggetti anche alle norme di legislazione speciale vigenti per le società bancarie.

Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Articolo 6

La qualità di socio comporta adesione allo statuto.

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti le materie di cui al primo comma dell'art. 2437 del Codice Civile. In tale caso la liquidazione della quota avverrà secondo quanto disposto dagli artt. 2437 ter e 2437 quater c.c.. Non è ammesso il diritto di recesso nei casi di cui al secondo comma dell'art. 2437 del Codice Civile.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei soci.

TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 7

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 25;
- e) il Collegio Sindacale.

TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita ai sensi degli articoli seguenti, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9

L'Assemblea è convocata, nei termini di legge, mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, nella sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato. Si osservano comunque le norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, sempre che abbiano provveduto almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea a depositare i propri titoli (o certificati) presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

Le relative azioni non possono essere oggetto di atti che comportino il trasferimento del diritto di voto con effetto precedente a quando l'Assemblea abbia avuto luogo, a meno di rinuncia alla partecipazione all'Assemblea stessa, che andrà comunicata alla Società.

Le adunanze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite anche quando sono tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni: (i) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, (ii) che tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede l'adunanza e da tutti gli altri intervenuti, (iii) che sia consentito a chi presiede l'Assemblea di accertare la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (iv) che sia consentito a tutti i partecipanti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti discussi, (v) che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e (vi) che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve trovarsi il Segretario della riunione o il Notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Nel caso in cui per motivi tecnici venga sospeso il collegamento per teleconferenza o videoconferenza e la riunione non possa concludersi nel corso dello stesso giorno, l'Assemblea è sospesa da chi la presiede. Sono considerate valide le deliberazioni assunte ai sensi della normativa applicabile e dello Statuto sino al momento della sospensione. Per la trattazione degli argomenti non ancora esaminati e/o deliberati a causa degli impedimenti suddetti, l'Assemblea deve essere riconvocata con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto.

Articolo 10

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

La rappresentanza dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare tempo per tempo vigente.

Articolo 11

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta sia necessario assumere alcuna delle deliberazioni ad essa riservate dalla legge.

Articolo 12

Per la validità della costituzione delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, in qualsiasi convocazione, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché quelle contenute nel Regolamento assembleare tempo per tempo vigente.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano presente in Assemblea.

Si intende Consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, accertare il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea, dirigere e regolare le discussioni e le votazioni, nonché accertarne i risultati, in conformità al Regolamento assembleare tempo per tempo vigente.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti, quando non sia necessaria la presenza di un Notaio a norma di legge e, se del caso, da due Scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

Articolo 14

I verbali dell'Assemblea, da trascriversi su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e, quando non siano redatti da Notaio, dal Segretario.

Le copie o gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Segretario, fanno piena prova.

Articolo 15

Le deliberazioni si prendono in modo palese.

Articolo 16

Non esaurendosi nella seduta indetta la trattazione degli oggetti iscritti

all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può rimetterne la continuazione al primo giorno feriale successivo.

TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

La Società è amministrata da un Consiglio composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da non meno di tre e non più di sette membri; il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Per la nomina, la revoca, il rinnovo e la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili.

Qualora, per rinuncia o qualsiasi altra causa venga a cessare la maggioranza meno uno dei componenti, l'intero Consiglio decade con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza eventualmente previsti da disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo applicabili.

Sono fatte salve eventuali disposizioni legislative e regolamentari che prevedano un numero minimo superiore di Amministratori indipendenti. In mancanza di una disciplina in materia, non si considerano indipendenti:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle Società controllate, delle Società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) coloro che sono legati alla Società o alle Società controllate o alle Società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) gli Amministratori che sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo (intendendosi per tali il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi ed i Dirigenti con responsabilità strategiche) della Banca, della Controllante o di una società sottoposta a comune controllo.

Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente articolo devono possedere tale requisito.

Gli Amministratori non esecutivi possono assumere il numero massimo complessivo di dieci incarichi di amministrazione o controllo (di cui massimi cinque incarichi esecutivi) in società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti

dimensioni (per tali intendendosi società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro) non appartenenti al Gruppo, nel rispetto del limite massimo di cinque incarichi di amministrazione o controllo in società quotate diverse dalla CARIGE S.p.A.

Gli Amministratori esecutivi possono assumere il numero massimo complessivo di sei incarichi di amministrazione o controllo (di cui massimi tre incarichi esecutivi) in società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni non appartenenti al Gruppo, nel rispetto del limite massimo di tre incarichi di amministrazione o controllo in società quotate diverse dalla CARIGE S.p.A.

Resta comunque fermo per tutti i Consiglieri quanto previsto dall'art. 2390 del Codice Civile.

Il Consiglio nomina il Segretario tra i dirigenti e quadri della Società o della Capogruppo.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato presso la sede della Società od altrove in Italia dal Presidente o da chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno.

Gli Amministratori, in numero non inferiore a tre, o il Collegio Sindacale possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio stesso, indicando l'oggetto su cui deliberare.

Di ogni convocazione viene data notizia a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica spedita ai membri del Consiglio, ai Sindaci effettivi ed al Direttore Generale, ove nominato, almeno cinque giorni interi prima della riunione e, nei casi di urgenza, mediante comunicazione telegrafica, telefax o posta elettronica inviata almeno ventiquattr'ore prima della riunione.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione - tranne quelli che per legge sono riservati all'Assemblea - e per la sorveglianza sul funzionamento della Società, ivi compreso:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di disposizioni regolamentari applicabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali relativi alla gestione degli affari ed ai rapporti con il personale, nonché delle linee e delle operazioni strategiche e l'approvazione dei piani industriali e finanziari;
- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni;

- l'eventuale istituzione di Comitati con funzioni consultive e le determinazioni della composizione e delle modalità di funzionamento degli stessi;
- la nomina dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale e la revoca degli stessi nonché del personale della categoria dei Dirigenti, le promozioni a detta categoria, la revoca ed ogni altro provvedimento relativo a detto personale, nel rispetto delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea;
- l'acquisto e la vendita di azioni proprie, nonché in generale l'assunzione e la cessione di partecipazioni purché sussistano i requisiti di cui all'articolo 2529 C.C.;
- l'acquisto e la vendita di immobili, salvi gli atti e le operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero di crediti;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato di cui all'art. 25, ove nominato, determinando i limiti della delega.

In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, poteri deliberativi possono essere delegati al Direttore Generale, ove nominato, ai dirigenti, ai quadri - anche della Capogruppo o di altre Società del Gruppo creditizio, su base contrattuale e fermo il rispetto e l'utilizzo delle procedure interne aziendali in materia di erogazione del credito - nonché ai preposti alle dipendenze entro determinati limiti graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.

Gli Organi delegati devono riferire al Consiglio ed al Collegio Sindacale sulle decisioni assunte nell'ambito dei poteri come sopra conferiti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate con le modalità fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione e con periodicità, di norma, trimestrale.

Articolo 21

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano tra i presenti, individuato secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri astenuti sono

computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Alle riunioni partecipa, con voto consultivo e con facoltà di far inserire nei verbali le propri dichiarazioni, il Direttore Generale, ove nominato o, in caso di assenza od impedimento del Direttore Generale, chi sostituisce quest'ultimo.

E' ammessa la possibilità - da attuarsi nel caso che il Presidente lo ritenga opportuno - che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi pure il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Per le ulteriori modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e le modalità di nomina di eventuali Comitati interni al medesimo, si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, fermo restando per quanto riguarda il Presidente ed il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, ove nominato ai sensi dell'art. 25, il disposto dell'art. 2389, comma 3°, del Codice Civile, spettano un compenso annuale e le medaglie di presenza per le sedute di Consiglio, oltre al rimborso delle eventuali spese connesse al loro incarico.

Agli Amministratori non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.

La misura del compenso e delle medaglie è stabilita dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria - oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati - approva:

- a) le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato, per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione;
- b) gli eventuali piani basati su strumenti finanziari.

TITOLO VII PRESIDENTE

Articolo 23

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e degli eventuali comitati interni. Inoltre promuove l'attività del Consiglio di Amministrazione cui partecipa, del quale convoca le riunioni e stabilisce

l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano, individuato secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

In caso di urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi dei precedenti commi, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale qualora trattisi di erogazione del credito o di personale, e sentito l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale stesso nelle altre materie.

Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

TITOLO IX COLLEGIO SINDACALE REVISORE CONTABILE

Articolo 24

L'Assemblea Ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente; nomina altresì due Sindaci supplenti.

I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

Per la nomina, la revoca, la durata della carica, le attribuzioni, i doveri, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili.

Per i limiti al cumulo degli incarichi si osservano le previsioni di cui all'art. 148-bis comma 1 del D.Lgs. 58/1998 ed alla inerente normativa regolamentare di attuazione tempo per tempo vigente.

Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i poteri necessari per svolgere i compiti ad esso assegnati dalle norme di legge e regolamentari, nonché per accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime. Fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, il Collegio Sindacale segnala al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, nonché al Collegio Sindacale della Capogruppo, le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

L'Assemblea Ordinaria determina la retribuzione annuale dei Sindaci per tutto il periodo di durata del loro ufficio; determina anche l'entità delle medaglie di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese connesse al loro incarico.

Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.

Il controllo contabile è affidato, a norma di legge, ad una Società di Revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e nell'albo speciale delle società di revisione.

TITOLO X AMMINISTRATORE DELEGATO DIRETTORE GENERALE

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato o un Direttore Generale; l'Amministratore Delegato, se nominato, svolge altresì le funzioni di Direttore Generale e dovrà possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per ricoprire la carica di Direttore Generale di Banche ed aver maturato una adeguata esperienza, a livello Dirigenziale, per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni nel settore bancario.

Articolo 26

Il Direttore Generale, ove nominato, o l'Amministratore Delegato che ne svolge le funzioni, è capo degli uffici e del personale della società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ed assiste a quelle dell'Assemblea.

In particolare il Direttore Generale:

- a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) propone ogni altro provvedimento relativo al personale, di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- c) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;
- d) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- e) propone l'erogazione del credito al Consiglio di Amministrazione per le decisioni di competenza del Consiglio medesimo, provvedendo alla istruttoria dei relativi atti;
- f) provvede all'istruttoria di tutti gli atti ed affari da sottoporre con proprio parere ai competenti organi deliberanti;
- g) firma la corrispondenza ordinaria, le girate, gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria

della Società ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, con facoltà di delegare, anche permanentemente, tale attribuzione a dirigenti, quadri ed impiegati da lui designati;

- h) consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, apposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere, rinunzia a diritti di prelazione con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito;
- i) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti.

In caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale le funzioni del Direttore Generale sono svolte da uno dei Dirigenti all'uopo designati dal Consiglio secondo la precedenza stabilita dal Consiglio medesimo.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

TITOLO XI RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Articolo 27

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, l'uso della firma sociale.

Il Consiglio può delegare, di volta in volta per singoli atti od in via continuativa per categorie di atti, la rappresentanza e la firma sociale ai suoi membri, all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, nonché, sentito l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, a Dirigenti, Quadri e, eccezionalmente, anche ad altri dipendenti della Società, della Capogruppo o di altre Società del Gruppo.

L'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, ove nominato, ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti previsti di sua competenza dal presente statuto nonché per gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri determinati da quest'ultimo.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può conferire mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla Società.

TITOLO XII BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 28

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio a norma di legge.

Articolo 29

Dell'utile netto risultante dal bilancio il 5% viene accantonato a riserva legale.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2433 bis del codice civile, la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 30

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono devoluti alla Società.

TITOLO XIII LIQUIDAZIONE

Articolo 31

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

TITOLO XIV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, nonché i Regolamenti interni degli Organi sociali.

Letto, confermato e sottoscritto
F.to Cesare Luigi Vittorio Ponti
F.to Salvo Morsello Notaio (L.S.)